



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N° 429 del 26/02/2021 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPUGNAZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA DELLA SENTENZA N. 449/2021 DEL TRIBUNALE DI CATANIA - DELIBERAZIONE DELLA C.S. N. 22 DEL 25.02.2021

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 503

Settore: 02 SETTORE - AFFARI LEGALI

Servizio Proponente 02 SETTORE - AFFARI LEGALI

Registrata il 26/02/2021 al N° 4 del Registro di Settore

Data: 26/02/2021

Responsabile del Procedimento

avv. Maria Concetta Cascone

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

*Art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i)
della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.*

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di € € 5.502,17

Parere: si esprime Parere Favorevole

Tabella Accertamenti:

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo	Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Tabella Impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo	Capitolo	Impegno	Anno	Importo
01111.03.72782	580	2021	5.502,17				

Tabella Liquidazioni

N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo	N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo

	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 26/02/2021	ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del 17/03/2017 è stata autorizzata l'impugnativa avanti al Tribunale di Catania della delibera dell'Assemblea dei soci della Simeto Ambiente S.p.a. in liquidazione del 19/12/2016 di approvazione del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2017, sia separatamente che congiuntamente ai Comuni di Paternò, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, conferendo all'uopo incarico all'Avv. Lorenzo Romano;

Vista la Sentenza n° 449 del 28/01/2021, notificata il 31.01.2021, con la quale in esito al suindicato giudizio iscritto al n. R.G 5773/2017 il Tribunale di Catania ha rigettato la predetta impugnazione con condanna dei Comuni in solido al pagamento delle spese legali in favore di parte convenuta;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 22 del 25.02.2021, con la quale è stata autorizzata la proposizione dell'appello avanti alla Corte d'Appello di Catania avverso la Sentenza del Tribunale di Catania n° 449 del 28/01/2021, notificata il 31.01.2021, nel giudizio iscritto al n. RG 5773/2017, sia separatamente che congiuntamente ai Comuni di Paternò, Biancavilla e Santa Maria di Licodia;

Attesa l'impossibilità per l'Avvocatura comunale di prestare assistenza legale, stante l'imminente scadenza dei termini per l'impugnativa, essendo gravata da un notevole carico di lavoro e tenuto conto della complessità e specificità della materia inerente ad un pregresso contenzioso già affidato al predetto legale esterno;

Viste Linee guida n. 12 del 24/10/2018 con le quali l'A.N.A.C. in adesione al parere n. 2017 del Consiglio di Stato del 03.08.2018, ha chiarito che *"l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione"* e come tale rientra tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici (art. 17) e che tuttavia *"ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*

Visto il punto 3.1.4.1 delle preette Linee guida n. 12/2018 dell'A.N.A.C. ove è previsto che *"Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto dell'incarico l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico"*.

Vista la nota prot. n. 10111 del 25.02.2021 con la quale l'Avv Lorenzo Romano ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la difesa del Comune anche in sede di appello congiuntamente e separatamente ai Comuni di Biancavilla Santa Maria di Licodia e Paternò, tutti difesi dall'Avv. Mauro Di Pace;

Atteso che con la stessa nota l'Avv Lorenzo Romano ha trasmesso preventivo per il predetto incarico pari ad € 3.500,00 oltre spese generali I.V.A. e c.p.a., rapportato ai parametri tabellari stabiliti dal D.M. 55/2014, ridotti del 50% con applicazione di una ulteriore riduzione del 55%, oltre accessori e quota contributo unificato e marca da bollo;

Preso atto della dichiarazione allegata alla predetta nota con la quale l'Avv Mauro Di Pace, avendo assunto la difesa dei Comuni di Paternò, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, manifesta la propria disponibilità ad assumere la difesa del Comune congiuntamente e disgiuntamente con l'avv Lorenzo Romano senza alcun onere per l'Ente e senza avere nulla a pretendere;

Ritenuto che risulta all'uopo opportuno conferire incarico all'Avv. Lorenzo Romano, già a conoscenza della materia, essendo stato incaricato del procedimento di primo grado nonché dell'ulteriore articolato contenzioso pendente relativo alla stessa società partecipata, considerata anche l'urgenza stante l'imminente scadenza dei termini per la proposizione dell'appello,;

Visto lo schema tipo di contratto per prestazioni legali allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che all'uopo si rende necessario impegnare la somma di € 5.502,17, importo comprensivo di spese generali, Iva e cassa avvocati, come per legge, quota contributo unificato e marca da bollo, al lordo della ritenuta d'acconto, nel rispetto dell'art. 163, 5° comma del D.to L.vo 267/2000 trattandosi di spesa urgente e necessaria data l'imminenza della scadenza dei termini per l'impugnativa al fine di evitare danni per l'Ente;

Considerato altresì che per l'impegno in oggetto non necessita acquisire la preventiva documentazione antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 159/2011 non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 67 del suddetto codice, trattandosi di un incarico di natura professionale;

Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del patto di stabilità interno, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, lett. a), punto 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ed ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che i dati relativi al presente atto risultano soggetti agli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Dato atto altresì che non sussistono a carico del Responsabile competente all'espressione del parere tecnico sulla presente proposta né a carico del Responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma della L.R. 7/2019, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo;

Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Richiamata la determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Sindaco) n. 13 del 01/10/2020, con la quale è stato conferito il vigente incarico di posizione organizzativa del 2° Settore Funzionale "Affari Legali e Contenzioso" con relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto di:

affidare l'incarico legale all'Avv Lorenzo Romano per la proposizione dell'appello avanti alla Corte d'Appello di Catania, sia separatamente che congiuntamente ai Comuni di Paternò, Biancavilla e Santa Maria Di Licodia, rappresentati e difesi dall'Avv Mauro Di Pace, avverso la Sentenza del Tribunale di Catania n° 449/2021 resa nel giudizio R.G. 5773/2017;

Dare atto:

- che il compenso per il predetto incarico ammonta ad € 5.502,17, importo comprensivo di spese generali, Iva e cassa avvocati, come per legge, quota contributo unificato e marca da bollo, al lordo della ritenuta d'acconto, rapportato ai parametri tabellari stabiliti dal D.M. 55/2014, ridotti del 50%

applicando una ulteriore riduzione del 55% come da preventivo trasmesso con mail Prot. 10111/2021;

- che l'incarico sarà disciplinato da convenzione scritta come da schema tipo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale

- Imputare la somma di € 5.502,17 al capitolo 72782 cod. 01.11.1.3 "Spese per prestazioni professionali di difesa" – Bilancio 2021, nel rispetto dell'art. 163, 5° comma del D.to L.vo 267/2000 trattandosi di spesa urgente e necessaria data l'imminenza della scadenza dei termini per l'impugnativa al fine di evitare danni per l'Ente;

Dare atto inoltre che:

- è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del patto di stabilità interno, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, lett. a), punto 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ed ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Settore "Affari Economico-Finanziari" ai fini dei controlli e riscontri contabili e fiscali e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.to Lgs.vo n. 267/2000;

- l'obbligazione assunta con il presente atto diverrà esigibile entro il corrente anno 2021;

- i dati relativi al presente atto sono soggetti agli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

- il presente atto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy con le linee guida n. 243/2014 sugli atti destinati alla pubblicazione.

- il processo logico-giuridico, preordinato, in sede istruttoria, alla formazione dell'atto, ha tenuto conto del rispetto delle misure previste dal PTPCT 2020/2022 ai fini del controllo interno.

- non sussistono a carico del Responsabile competente all'espressione del parere tecnico sulla presente proposta né a carico del Responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma della L.R. 7/2019, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo;

Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Misterbianco lì 26/02/2021

Responsabile del 2° Settore Funzionale
OLLA' ADELE MARIA / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.)